



COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.27

OGGETTO:

Espressione della facoltà, di cui all'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, di mancata tenuta della contabilità economico-patrimoniale e conseguente mancata elaborazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di marzo alle ore undici e minuti quarantacinque nella solita sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.:

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO Giorgio - Sindaco (VIDEOCONFERENZA)	Sì
2. CAZZOLA CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
3. MARCATO NICOLA - Assessore (VIDEOCONFERENZA)	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 0	

Partecipa il Vice Segretario Comunale Signor MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

Il Signor FALBO Giorgio nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Espressione della facoltà, di cui all'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, di mancata tenuta della contabilità economico-patrimoniale e conseguente mancata elaborazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Visti l'art. 227, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

Visto altresì l'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , il cui comma 2 è stato modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che recita:

1 Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali...”;

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2021 che ha aggiornato lo schema dello Stato Patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto “Modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale” il quale dispone all'articolo unico che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto”*

Considerato che la Giunta, con propria deliberazione esecutiva ai sensi di legge, si era già avvalso della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL allora vigente, di rinviare al 2021 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dando atto che il rendiconto della gestione 2020 veniva approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi:

- che la popolazione residente del Comune di Barbianello rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria, secondo quanto disposto dall'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, l'adozione di un'apposita deliberazione della Giunta Comunale, da trasmettere alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

Considerato altresì, come richiamato nell'Allegato A del succitato Decreto, che *"... gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato"* pertanto la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL *"...rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del TUEL"*;

Preso atto di quanto espresso dalla Commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021 *"A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232 comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà"*

Tenuto conto dell'accresciuta complessità e numerosità delle attività esercitate dal Servizio Finanziario dovute all'introduzione di ulteriori adempimenti normativi obbligatori (eventuale, nonché alle oggettive difficoltà gestionali collegate alla carenza di personale in ruolo rispetto alla dotazione organica);

Ritenuto di doversi avvalere delle predette facoltà al fine al fine di semplificare il processo di rendicontazione economico-patrimoniale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario ;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e, conseguentemente, di non elaborare il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;
2. di dare atto che al rendiconto della gestione dell'Ente anno 2022 sarà allegata una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, redatto con le modalità semplificate individuate nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario:
 - di trasmettere copia della presente delibera all'Organo di Revisione economico-finanziario dell'Ente e alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;
 - di trasmettere, ad intervenuta approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio da parte del Consiglio Comunale, alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 senza l'invio del conto economico, concernente i costi per missione, dei moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato;
4. di dare atto, secondo quanto espresso dalla Commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021 *"A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232 comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà"*

Infine la Giunta Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e favorevole resa nelle forme stabilite dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: FALBO Giorgio

Il Vice Segretario Comunale
F.to: MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18/04/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello, li _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to: MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dal comma 36 dell'art. 17 della Legge 127/97:

Barbianello, li _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to: MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Barbianello, li _____

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- ☐ Si certifica che il 20-mar-2023 la suesata deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Lì, 20-mar-2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to: MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

COMUNE DI BARBIANELLO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 20/03/2023

Oggetto: Espressione della facoltà, di cui all'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, di mancata tenuta della contabilità economico-patrimoniale e conseguente mancata elaborazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO
F.to Rag. BOSCHINI Paola

Barbianello, li 20.3.2023

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO
F.to Rag. BOSCHINI Paola

Barbianello, li 20.3.2023

.....